

STATUTO

L.2M.F.SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREVI NEL LAZIO FR VIA PADRE
SECONDINO DEL SIGNORE 13/15

Numero REA: FR - 316225

Codice fiscale: 03228220608

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-04-2023 - Statuto completo	2
--	---

	ART.9	
	Ai fini fiscali le parti chiedono che alla società	
	cooperativa costituita siano concesse tutte le agevolazioni	
	previste dalle leggi speciali in materia di società	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	ART.10	
	L'organizzazione e il funzionamento della Cooperativa sono	
	regolati, oltre che dalle disposizioni di Legge in materia,	
	da quelle contenute nel presente atto e nello statuto che	
	segue:	
	"STATUTO	
	della	
	"L.2M.F.SERVICE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA	
	Articolo 1	
	E' costituita, una Società Cooperativa Sociale a	
	responsabilità limitata,denominata "L.2M.F.SERVICE SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa ha sede nel comune di Trevi nel Lazio,	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter	
	delle disposizione di attuazione del Codice Civile.	
	La Cooperativa potrà istituire su delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia	

	in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi Speciali	
	sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di	
	Società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con	
	la disciplina Cooperativistica.	
	Articolo 2	
	DURATA	
	La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2100 a	
	decorrere dalla data della sua Legale Costituzione e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dall'assemblea come da	
	art. 29 del presente Statuto.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3	
	SCOPO	
	Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e	
	con la prestazione della propria attività lavorativa,	
	continuità di occupazione e le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	

	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi	
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata non	
	occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la	
	legislazione italiana.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi	
	della mutualità e non ha fini di lucro.	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e alla	
	integrazione sociale dei cittadini con lo svolgimento di	
	attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate e con handicap, mediante la gestione	
	dei servizi indicati nell'oggetto sociale.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del movimento cooperativa unitario italiano.	
	Perciò stesso la cooperativa può aderire alla Lega Nazionale	
	delle cooperative, ai suoi organi periferici provinciali o	
	regionali, nonché ad altri organismi economici o sociali che	
	si propongono iniziative di attività mutualistiche.	
	Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà	
	partecipare alla costituzione o aderire alle cosiddette	
	"Società Miste" con Enti Pubblici.	
	OGGETTO SOCIALE	
	La Società cooperativa ha il seguente oggetto sociale:	
	- Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre	
	opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);	

	- Installazione di impianti di illuminazione stradale e	
	dispositivi elettrici di segnalazione (inclusa manutenzione	
	e riparazione);	
	- Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di	
	condizionamento dell'aria, pompe di calore e centrale	
	termica (inclusa manutenzione e riparazione);	
	- Installazione di impianti di irrigazione per giardini	
	(inclusa manutenzione e riparazione);	
	- Costruzione e gestione di impianti di depurazione,	
	costruzione di rete fognante e distribuzione (inclusa	
	manutenzione e riparazione);	
	- Costruzione di acquedotti per uso potabile, reti interne	
	comunali, costruzione di impianti di sollevamento per uso	
	potabile e non, gestione e manutenzione;	
	- Gestione di canali di irrigazione, lavori di sistemazione	
	e ristrutturazione della viabilità rurale, strade vicinali	
	extra aziendali, bosco ed altro inerente a manutenzione e	
	costruzione generale;	
	- Lavori di isolamento termico, acustico e antivibrazioni;	
	- Installazione nuovi impianti gas (inclusa manutenzione e	
	riparazione);	
	- Installazione impianti fotovoltaici con pannelli solari e	
	fonti alternative (inclusa manutenzione e riparazione);	
	- Installazione di impianti luci ed audio per manifestazioni;	
	- Montaggio di palchi, stand ed altre strutture simili per	

	manifestazioni;	
	- Installazione di impianti pubblicitari e di insegne	
	elettriche e non;	
	- Intonacatura e stuccatura;	
	- Rivestimento di pavimenti e di muri;	
	- Tinteggiatura e posa in opera di vetri;	
	- Posa in opera di infissi, controsoffitti e pareti mobili;	
	- Realizzazione di coperture;	
	- Piccoli lavori edili cimiteriali e gestione di impianti	
	votivi;	
	- Costruzioni di linee elettriche urbane;	
	- Costruzione di edifici residenziali e non;	
	- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di apparecchi e	
	accessori per impianti idraulici, elettrici, di	
	riscaldamento e di condizionamento;	
	- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli in ferro	
	e in altri materiali (ferramenta);	
	- Servizi integrati di gestione di altri edifici;	
	- Organizzazione di feste e cerimonie;	
	- Animazione di feste e di villaggi turistici;	
	- Organizzazione di convegni e fiere;	
	- Ludoteche per intrattenimento bambini	
	- Sagre e mostre di natura ricreativa;	
	- Agriturismo;	
	- Coltivazione di funghi e tartufi e vendita;	

	- raccolta di prodotti selvatici non legnosi;	
	- Utilizzo di aree forestali e servizi di supporto.	
	La Società Cooperativa potrà svolgere e compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, con espressa esclusione delle	
	attività di raccolta del risparmio e di esercizio del	
	credito, utili alla realizzazione degli scopi sociali, e	
	comunque sia direttamente sia indirettamente attinenti ai	
	medesima, nonché fra l'altro, per la sola indicazione	
	esemplificativa:	
	A) Assumere, in via non prevalente e non a scopo di	
	collocamento interessenze e partecipazioni, sotto	
	qualsivoglia forma, in imprese che svolgono attività	
	analoghe comunque necessarie all'attività sociale;	
	B) Dare adesione e partecipazione ad enti, ad organismi	
	economici consortili diretti a consolidare e sviluppare il	
	movimento cooperativo e di agevolare gli scambi, comprese le	
	cosiddette società miste con enti pubblici;	
	C) Concedere avalli, cambiali, fidejussioni ed ogni	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui	
	la piccola cooperativa aderisce, nonché a favore di altre	
	cooperative;	
	D) Promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali,	
	ricreative e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione	

	del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei	
	soci, delle loro famiglie e dei lavoratori.	
	La società Cooperativa per svolgere il conseguimento dello	
	scopo sociale e realizzazione dell'oggetto sociale si	
	propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per	
	la ristrutturazione edile e il potenziamento aziendale	
	programmando:	
	a) l'acquisizione di attrezzature tecnologicamente avanzate,	
	necessarie per l'ottimale gestione dei servizi su indicati;	
	b) la realizzazione di una sede operativa di lavoro per	
	l'acquisizione degli strumenti di lavoro necessari, quali:	
	computer, tavoli da lavoro, macchinari industriali ed ogni	
	altro occorrente per essere sempre pronti all'avanguardia in	
	base alle richieste del mercato;	
	c) la preparazione dei soci tramite lo studio e la	
	partecipazione ai corsi di aggiornamento inerenti le	
	attività espletate.	
	La società cooperativa potrà anche richiedere contributi e	
	finanziamenti sia da parte dello Stato, sia da parte di Enti	
	Regionali e Locali, sia da parte della Comunità Europea.	
	La Società Cooperativa per raggiungere il proprio oggetto	
	potrà ricevere finanziamenti e fondi dai propri soci nel	
	rispetto delle disposizioni di Legge di tempo in tempo	
	vigenti.	
	I predetti finanziamenti potranno essere sia fruttiferi, sia	

	infruttiferi di interessi. Tale attività finanziaria è	
	svolta esclusivamente nei confronti dei soci ed in via non	
	prevalente, con l'adozione di uno specifico Regolamento	
	redatto dall'organo amministrativo ed approvato	
	dall'assemblea dei soci.	
	La Cooperativa potrà svolgere l'attività suindicate anche	
	con terzi.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 4	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile; ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Sono soci lavoratori coloro che:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando	
	alla formazione degli organi sociali e alla definizione	
	della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo	
	e delle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio, ai risultati economici e alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità	
	professionali anche in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	

	di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di	
	anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto	
	dell'autorità giudiziaria o per legge), che esercitino	
	professioni, arti e mestieri attinenti alla natura della	
	impresa esercitata dalla cooperativa, e che, per la loro	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	professionale, possono partecipare direttamente ai lavori	
	dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo	
	esercizio ed al suo sviluppo.	
	Possono essere soci le persone giuridiche e gli enti, i cui	
	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo	
	di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in	
	contrasto con quelli della cooperativa. I Soci appartengono	
	alle seguenti categorie:	
	a) Soci Cooperatori, che prestano la loro attività	
	ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;	
	b) Soci Sovventori, come previsto dalla Legge 21 Gennaio	
	1992 n.59 art.4;	
	c) Soci di partecipazione cooperativa, secondo le	
	modalità e condizioni previste dalla Legge;	
	d) Soci volontari.	
	Ogni Socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci	

	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'ente.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano	
	imprese o partecipano a società che, per l'attività	
	esercitata, si trovino in concorrenza con la cooperativa,	
	salvo esplicita autorizzazione da parte dell'organo	
	amministrativo.	
	Articolo 5	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare alla	
	Assemblea dei Soci o al Consiglio di Amministrazione,	
	domanda scritta, che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e	
	luogo di nascita, titolo di studio, codice fiscale.	
	b) L'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in	
	conformità con il presente statuto e con l'apposito	
	regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.	
	c) L'ammontare della quota che si propone di	
	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né	

	superiore al limite fissato dalla legge;	
	d) Dichiarazione di attenersi al presente statuto ed ai	
	vari regolamenti interni nonché alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	La domanda di ammissione da parte di ente o persone	
	giuridica dovrà precisare:	
	a) denominazione, sede, attività, codice fiscale;	
	b) delibera di autorizzazione, con indicazione della	
	persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona	
	giuridica;	
	c) caratteristiche ed entità degli associati;	
	d) quote da sottoscrivere.	
	Allegare copia dello statuto e della delibera di	
	autorizzazione.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza di requisiti	
	di cui all'art.4 e la inesistenza delle cause di	
	incompatibilità, delibera sulla domanda.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà	
	annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.6.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio,	
	nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che	
	sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce	
	in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel	
	regolamento di cui al successivo articolo 6.	

	Qualora l'accoglimento della nomina di ammissione, anche di	
	quella relativa ai soci appartenenti alla categoria speciale	
	di cui al successivo art. 7, determini il superamento dei	
	limiti previsti dall'art. 2519, comma 2 del Codice Civile e,	
	conseguentemente l'obbligo per la Cooperativa di applicare	
	le disposizioni in materia di Società per azione, gli	
	amministratori devono convocare l'assemblea per la	
	modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di	
	ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	a cura degli amministratori nel Libro Soci dopo che	
	l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione	
	dello statuto. In caso di rigetto della domanda di	
	ammissione, gli amministratori devono motivare entro 60	
	giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronuncia l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme	
	da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto	
	a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione	
	da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea	
	stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	

	Articolo 6	
	I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella	
	misura stabilita dal L'Organo Amministrativo e sottoscrivere	
	la quota sociale di cui al precedente art.5.	
	Essi sono obbligati:	
	a) al versamento immediato della tassa di ammissione, se	
	richiesta;	
	b) al versamento della quota sottoscritta con le modalit�	
	e nei termini previsti dal successivo articolo 23;	
	c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni	
	e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	d) a mettere a disposizione le proprie capacit�	
	professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e	
	allo stato dell'attivit� svolta nonch� alla quantit� delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa,	
	come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme	
	restando le esigenze della cooperativa.	
	e) ad eseguire "prestazioni a carattere accessorio" non	
	consistenti in denaro, il cui contenuto, durata, modalit�,	
	compenso ed eventuali sanzioni in caso di inadempimento,	
	saranno da apposita delibera assembleare.	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino un'attivit� concorrente, nonch� di prestare	

	lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti,	
	salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo	
	che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	Articolo 7	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, nonché coloro che sono in grado	
	di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento	
	degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le	
	strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	

	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento	
	del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articolano le fasi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	70 per cento di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale	
	o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali	
	non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme	
	di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	

	legge e dall'articolo 9 del presente statuto. Il recesso	
	ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del	
	presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere di tutti i	
	diritti che spettano agli altri soci cooperatori a	
	condizione che, come previsto dal regolamento e dalla	
	delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri	
	inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli	
	qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia	
	rispettato gli impegni di partecipazione all'attività	
	economica della cooperativa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso,	
	l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato,	
	secondo le modalità e con gli effetti previsto dall'articolo	
	5.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	

	modalità previste dall'articolo 10.	
	TITOLO IV	
	Recesso Esclusione	
	Articolo 8	
	La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.	
	Articolo 9	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma di legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso.	
	Articolo 10	
	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente	
	statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni	
	legalmente adottate degli organi sociali, con inadempimenti	
	che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del	
	rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo	
	punto f);	

	b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più	
	di tre volte, di seguito alle assemblee regolarmente	
	convocate;	
	c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	società;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dagli artt.4 et 5 senza la	
	preventiva autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	e) che svolga attività in concorrenza o contraria agli	
	interessi sociali;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato	
	dall'art.1455 c.c.;	
	g) che abbia una condotta morale e civile tale da	
	renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile	
	per reati infamanti;	
	i) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche	
	morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi	
	e disordini pregiudizievoli;	
	l) che non adempie puntualmente gli obblighi assunti a	
	qualunque titolo verso la società;	
	m) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	

	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	n) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato	
	sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	o) che volontariamente abbia rassegnato le proprie	
	dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o	
	abbia dichiarato la propria volontà di interrompere	
	qualsiasi altro rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante con relativa annotazione nel	
	libro dei soci.	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo	
	Amministrativo alla deliberazione di recesso, di decadenza o	
	di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei	
	precedenti articoli.	
	Articolo 11	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che	
	insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai	
	provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali	
	materie saranno demandate, a tutti gli effetti dell'art.808	
	codice di procedura civile, alla decisione di un arbitro	
	regolato dall'art.37 del presente statuto.	

	Articolo 12	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del	
	socio defunto avranno diritto al rimborso del valore	
	nominale delle somme versate oppure della minore somma	
	risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica	
	lo scioglimento del rapporto sociale.	
	L'Organo Amministrativo può decidere tuttavia di versare un	
	importo diverso, comunque mai inferiore.	
	Il diritto al rimborso si matura allo scadere dei sei mesi	
	successivi all'approvazione del predetto bilancio. La	
	liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.	
	Articolo 13	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al	
	rimborso della quota da lui effettivamente versata, si	
	matura, nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte.	
	Tuttavia qualora gli eredi o legatari abbiano i requisiti	
	per l'ammissione devono entro un anno dalla data del decesso	
	avvalersi di questo diritto ed indicare chi assumerà la	
	qualifica di socio o li rappresenterà di fronte alla società.	
	Articolo 14	
	I soci receduti, od esclusi e gli eredi del socio defunto,	
	dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre l'anno	

	della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei	
	precedenti articoli 12 e 13.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal	
	quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un	
	unico delegato alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione	
	dell'organo amministrativo a riserva legale.	
	Articolo 15	
	In caso di recesso od esclusione, i diritti di soci - e	
	degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali	
	fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento	
	approvato dall'assemblea.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di	
	lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito regolamento, redatto dall'organo amministrativo	
	ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di	
	carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza	
	dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi	
	aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il regolamento interno può definire le misure da adottare in	

	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.	
	TITOLO V	
	SOCI - SOVVENTORI	
	Articolo 16 - Conferimenti dei soci sovventori.	
	Alla cooperativa possono essere ammessi soci sovventori ai	
	sensi dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.	
	I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da	
	azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00	
	(cinquecento euro e zero centesimi) ciascuna.	
	Essi costituiscono i fondi per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al	
	precedente art.3 dello statuto.	
	Articolo 17 - Trasferimento delle azioni dei soci sovventori.	
	Le azioni dei soci sovventori possono essere trasferite	
	esclusivamente previo gradimento del consiglio di	
	amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare	
	all'organo amministrativo il nominativo del proposto	
	acquirente.	
	L'organo amministrativo in caso di mancato gradimento, ha	
	l'onere di indicare un diverso acquirente entro sessanta	
	giorni dalla suddetta comunicazione; in difetto il	
	gradimento s'intende concesso.	
	Articolo 18 - Condizioni per l'emissione delle azioni dei	

	soci sovventori	
	L'assemblea ordinaria delibera:	
	a) l'importo complessivo dei conferimenti dei soci	
	sovventori;	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle	
	quote emesse;	
	c) i diritti di partecipazione agli utili e gli eventuali	
	privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso	
	di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci	
	ordinari.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora per	
	qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci	
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto, tra il numero massimo	
	dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti	
	da essi portati.	
	Nel caso in cui non si superi il limite suindicato, i soci	
	sovventori hanno diritto ad esprimere un voto per ogni quota	
	sottoscritta e versata.	
	Articolo 19 - Disposizioni sui soci sovventori.	
	Ai soci sovventori si applicano, in quanto compatibili, le	
	disposizioni dettate per i soci cooperatori. Non si	
	applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	

	ammissione e le cause di incompatibilità indicate nell'art.7.	
	TITOLO VI	
	Azioni di Partecipazione cooperativa	
	Art.20 - Condizioni per l'emissione delle azioni di	
	partecipazione cooperativa	
	Con le deliberazioni dell'assemblea, la cooperativa può	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art.5 legge 59/92.	
	In tal caso la cooperativa può emettere azioni di	
	partecipazione cooperativa, anche al portatore se	
	interamente liberate, prive del diritto di voto e	
	privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere	
	emesse per un ammontare non eccedente il minore tra il	
	valore contabile delle riserve e quello del patrimonio netto	
	risultanti dall'ultimo bilancio approvato, certificato e	
	depositato.	
	Il valore di ciascuna azione non sarà mai superiore a Euro	
	500,00 (cinquecento euro e zero centesimi).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere	
	offerte in misura non inferiore alla metà ai soci e ai	
	lavoratori dipendenti della cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della società le azioni di	
	partecipazione cooperativa, hanno diritto di prelazione nel	

	rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per	
	l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni	
	o quote.	
	La regolamentazione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea ordinaria dei soci che determinerà in	
	particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono	
	obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le	
	modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto dei regolamenti interni.	
	Articolo 21 - Assemblea speciale dei possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa.	
	L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa per la quale valgono, in quanto	
	compatibili, le norme fissate per l'assemblea dei soci	
	cooperatori della cooperativa, viene convocata annualmente	
	dall'organo amministrativo o dal rappresentante comune per	
	l'espressione del parere di cui all'art.5 comma 3 legge	
	59/92.	

	Viene altresì convocata quando necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli	
	nominativi. Per partecipare alle assemblee speciali i	
	possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono	
	depositare i titoli almeno cinque giorni prima della data	
	fissata per l'assemblea presso la sede sociale o presso gli	
	istituti di credito eventualmente indicati nell'avviso di	
	convocazione, specificando, se richiesta, la propria	
	eventuale qualità di socio cooperatore e/o sovventore.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun	
	possessore un voto per ogni azione posseduta.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuita dalla	
	legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti e assistere all'assemblea dei soci con la	
	facoltà di impugnare le deliberazioni che ledano gli	
	interessi della categoria dei soci possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa; altresì provvede all'esecuzione	
	delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli	
	interessi dei possessori di azioni di partecipazione	
	cooperativa nei confronti della società.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Articolo 22	
	Il patrimonio della società è costituito:	

	a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un	
	numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di	
	Euro 25,00 (venticinque euro e zero centesimi)	
	b) dalle quote riservate ai soci sovventori;	
	c) dalla riserva legale;	
	d) dalle riserve indivisibili;	
	e) da eventuali riserve straordinarie;	
	f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a	
	copertura di particolari rischi o in previsione di oneri	
	futuri;	
	g) da qualunque liberalità che pervenisse alla	
	cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti	
	delle quote sottoscritte. Le riserve non possono essere	
	ripartite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto	
	del suo scioglimento.	
	La quota sociale è indivisibile, per cui la quota	
	sottoscritta in sede di aumento del capitale " fa un	
	tutt'uno" con la quota di cui il socio fosse precedentemente	
	titolare.	
	Articolo 23	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate nei termini da	
	stabilirsi dal consiglio di amministrazione.	

	Articolo 24	
	Le quote sono sempre nominative. Non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che	
	lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 4 et 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'articolo 37.	
	Articolo 25	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno e il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2023.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	

	provvede alla redazione del bilancio da compilarsi con	
	criteri di oculata prudenza ed applicando le norme	
	civilistiche e tributarie.	
	L'assemblea, che approva il bilancio, può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in favore dei soci	
	lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di	
	ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti	
	retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito	
	delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e	
	versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei	
	titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992 n.	
	59.	
	Per la determinazione dell'avanzo documentato di gestione	
	originato dall'attività con i soci si correlerà l'ammontare	
	dei costi complessivi riferibili alle medesime voci del	
	conto economico.	
	In particolare le poste interessate sono la voce B9 del	
	conto economico e, qualora la cooperativa abbia instaurato	
	rapporti diversi da quello di lavoro subordinato, parte	
	della voce B7.	
	L'avanzo, come sopra determinato, sarà ripartito fra i soci	
	lavoratori in proporzione al costo annuo delle singole	
	prestazioni come evidenziate nelle Certificazioni Fiscali,	
	all'uopo rilasciate al socio lavoratore.	
	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla	

	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) a dividendo sulle quote sociali effettivamente versate	
	in misura non superiore al limite stabilito dalla legge, al	
	fine del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	c) ad aumento gratuito delle quote sociali in misura non	
	superiore a quella prevista dalla legge ed entro i termini	
	stabiliti dalla stessa;	
	d) il 3% ai fondi mutualistici regolati dall'art.11 della	
	Legge 59/92;	
	e) ad eventuale riserva straordinaria;	
	f) l'eventuale ulteriore residuo sarà destinato a riserva	
	indivisibile, anche ai sensi della L.904/77 art.12.	
	L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto	
	previsto alle precedenti lettere a) - d), che la totalità	
	degli utili venga destinata a riserva indivisibile, alle	
	condizioni di cui all'art.12 L.904 del 16/12/77.	
	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 26	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) Il Collegio dei Probiviri;	
	Articolo 27 - L'Assemblea dei Soci	

	La convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente	
	l'ordine del giorno, l'ora e il luogo (nella sede o	
	altrove), purché in Italia, e la data della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore	
	dopo la prima, da comunicare a mezzo raccomandata postale o	
	a mano almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In mancanza	
	dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti	
	tutti gli amministratori.	
	Articolo 28	
	L'Assemblea dei soci:	
	1) approva il bilancio la ripartizione del ristorno e la	
	distribuzione degli utili;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	4) delibera sulla responsabilità degli amministratori;	
	5) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;	
	6) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti	
	economici ulteriori ai sensi dell'art.3 - comma 2 della L.3	
	Aprile 2001 n. 142;	
	7) delibera alle condizioni e secondo i criteri fissati	
	dalla Legge 3 Aprile 2001 n. 142, un piano di avviamento	

	allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della	
	cooperativa;	
	8) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge,	
	in programma di mobilità;	
	9) delibera, per il ripianamento delle perdite sociali,	
	l'apporto di ulteriori contributi in denaro, in misura	
	massima di Euro 15000,00, ad ogni socio cooperatore in	
	proporzione all'ammontare dello scambio mutualistico	
	intercorso;	
	10) delibera l'entità del compenso annuo da corrispondere al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi	
	dell'art.2389 codice civile.	
	Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;	
	tuttavia, quando particolari esigenze, valutate	
	insindacabilmente dall'organo amministrativo, lo richiedano,	
	essa può essere convocata entro centottanta giorni ed	
	eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione	
	del bilancio preventivo. L'assemblea si riunisce, inoltre,	
	quando l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia	
	fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie	
	da trattare.	

	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	Articolo 29	
	In prima convocazione l'assemblea, è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la maggioranza	
	assoluta dei soci aventi diritto al voto. In seconda	
	convocazione, l'assemblea, è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza	
	assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, salvo che su quanto previsto dall'art.2514, sulle	
	modifiche statutarie, sulla nomina e poteri degli	
	amministratori, sullo scioglimento e la liquidazione della	
	cooperativa, sulla proroga della durata, in tali casi il	
	verbale è redatto da un notaio ed occorrerà la presenza	
	diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi	
	diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei	
	presenti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Articolo 30	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema	
	della alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali	
	si potrà procedere anche per acclamazione.	
	E' vietato il voto segreto.	
	Articolo 31	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino	

	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni	
	socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota	
	posseduta.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, ma che abbia diritto al voto, mediante delega	
	scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un	
	socio. Il socio persona giuridica deve essere rappresentato	
	da chi ne è regolarmente delegato.	
	Ai Soci Sovventori non può essere attribuito più di un terzo	
	dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti in	
	assemblea.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Articolo 32	
	L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta dal Presidente del consiglio di Amministrazione o	
	in sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi	
	l'Assemblea elegge a maggioranza un socio che debba	
	presiederla.	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è corrisposto	
	un compenso annuo nonché una specifica indennità come	
	trattamento di fine mandato pari al 12% del compenso annuo,	
	la cui entità è deliberata dall'assemblea dei soci come	
	previsto al punto 10 dell'art.28 del presente statuto.	
	Il Presidente nomina un segretario, e, quando, occorreranno,	

	due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto dal notaio.	
	Al fine di evitare la paralisi dell'assemblea in caso di	
	parità di voti espressi dei soci, prevale il voto del	
	soggetto che presiede la seduta.	
	Per chiedere chiarimenti sugli argomenti posti all'ordine	
	del giorno dell'assemblea, i soci devono far pervenire le	
	domande non oltre cinque giorni antecedenti la data fissata	
	per l'assemblea.	
	Articolo 33 - L'Organo Amministrativo	
	La società è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione che si compone da n. 3 a 5 (tre a cinque)	
	consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci in misura	
	maggioritaria e fra terzi in misura minoritaria; il	
	consiglio di amministrazione resta in carica per tre	
	esercizi.	
	Al superamento di due dei limiti economici dell'art.	
	2435-bis del codice civile, ridotti della metà, un	
	componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di	
	controllo sarà nominato esclusivamente da parte dei	
	lavoratori risultanti dal Libro Unico del Lavoro.	
	I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Spetta al Consiglio, determinare gli eventuali gettoni di	

	presenza per la loro attività collegiale ed il compenso	
	dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a	
	svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in	
	favore della società. Il Consiglio elegge nel suo seno il	
	Presidente ed eventualmente uno o più vice Presidente; può	
	delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle	
	proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad	
	un comitato esecutivo composto dal Presidente e da altri	
	consiglieri (art.2381 c.c.).	
	Può essere nominato per la redazione dei verbali un	
	Segretario che può essere un estraneo al Consiglio. Tale	
	funzione può essere tuttavia svolta a seconda delle	
	circostanze da un socio o non socio incaricato dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte che lo riterrà utile o quando o quando lo	
	richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione recante l'ordine del giorno , la data ,il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere consegnata o	
	spedita con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.	

	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Al	
	fine di evitare la paralisi del consiglio di	
	amministrazione, in caso di parità di voti espressi dai	
	consiglieri, prevale il voto del soggetto che presiede la	
	seduta.	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della società.	
	Spetta, pertanto, all'organo amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci e preventivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti alla attività sociale; fra gli altri vendere,	
	acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed	
	immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi	
	compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere	
	ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di	
	diritto pubblico e privati, aprire, utilizzare, estinguere	
	conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi	
	operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e	
	mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere,	
	accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare	

	crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare di appalto per opere o servizi	
	inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni	
	ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma	
	per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la	
	cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la	
	esclusione dei soci;	
	h) relazionare, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono	
	intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso	
	di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 - octies	
	Codice Civile. Nella medesima relazione il consiglio di	
	amministrazione deve illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo alla ammissione di	
	nuovi soci;	
	i) l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie .	
	j) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la	
	rappresentanza della società;	
	k) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;	
	l) il trasferimento della sede sociale nel territorio	

	nazionale;	
	m) stipula i contratti di lavoro subordinato, dirige e	
	controlla il personale lavorativo, predispone le azioni	
	sanzionatorie da applicare nei confronti dei dipendenti	
	inadempienti.	
	Articolo 34	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.	
	Articolo 35 - Rappresentanza I	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione, ha la	
	rappresentanza e la firma sociale.	
	Il presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Questi adempiono alle funzioni demandate loro dalla legge e	
	dallo statuto e cura l'esecuzione delle deliberazioni del	
	Consiglio di amministrazione. Egli può fare quant'altro	
	opportuno nell'interesse della società, salvo quanto altro	
	espressamente di spettanza del consiglio o dell'assemblea.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	di lui mansioni spettano al vice presidente.	
	Articolo 36 - Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza	
	che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni	
	di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli	

	artt. 2543 e 2477 del codice civile.	
	Qualora nominato il Collegio Sindacale si compone di tre	
	membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a	
	norma di legge.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 37	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società,	
	dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori,	
	scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	Articolo 38	
	Non possono essere distribuiti ai soci dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al Capitale	
	effettivamente versato.	
	Percentuale massima previsto dalle leggi vigenti per il	
	mantenimento dei requisiti mutualistici cui all'art. 26 del	
	D.L.G.P.S. n. 1577/47.	
	Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né	
	durante la vita, né in occasione dello scioglimento della	
	cooperativa.	
	E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci sovventori, in misura superiore ai	
	due punti e mezzo rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi.	

	In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale dedotto soltanto il rimborso delle quote	
	sociali effettivamente versate dai soci ed i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ad un Fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperativa di cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59 articolo	
	11 e 12.	
	I possessori di azioni di partecipazioni cooperativa hanno	
	diritto di prelazione nel rimborso del Capitale, dopodiché	
	devono essere privilegiati i soci sovventori.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 39	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e il	
	consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi	
	regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dei soci riuniti in assemblea.	
	Per espressa volontà dei soci e per quanto previsto	
	dall'art. 2488 Codice Civile, il Collegio Sindacale non	
	viene costituito."	
	ART.11	
	Le spese del presente atto sono a carico della società	
	cooperativa ed ammontano ad Euro 1.300,00 (milletrecento	
	euro e zero centesimi) circa.	
	Del presente atto ho dato lettura ai comparenti i quali da	

43 di 44

44 di 44